

di prospettare alla Camera alcuni dubbi che sono stati riconosciuti da autorevoli colleghi di tutte le parti della Camera, abbastanza gravi.

Come sanno i colleghi, coll'articolo 3 determinasi un termine fatale, perentorio delle ore 16 del ventesimo giorno precedente le elezioni per presentare alla prefettura, sede del collegio, la lista dei candidati, presentata dagli elettori con firme autentiche, insieme alle dichiarazioni di accettazione delle candidature, egualmente autenticate.

Ora, anzitutto non risulta nè dalla lettera nè dallo spirito dell'articolo 3 da chi mai debbano essere presentate queste dichiarazioni di accettazione di candidature e le liste dei candidati.

Ed allora vengono molti dubbi. I dubbi possono essere questi: supposto che sia dato mandato ad uno dei 500 elettori di presentare le liste alla prefettura, supposto che a causa di forza maggiore, per colpa, o per dolo, che molte volte può ricorrere, la persona incaricata di presentare la lista dei candidati e le accettazioni di candidatura alla Prefettura non le presenti, allora naturalmente tale lista non può essere votata.

Questo grave inconveniente è stato riconosciuto da più parti della Camera. Ed allora, onorevoli colleghi, in un primo momento io volevo suggerire, presentando un emendamento, un doppio termine. Il collega Modigliani da parte sua suggeriva che le accettazioni di candidatura, quando fossero state fatte avanti il notaio o avanti il sindaco del capoluogo del collegio divenissero irrevocabili, salvo alla Commissione provinciale di vedere nella forma e nel merito se le liste siano regolari.

Ma mi è parso che nè l'uno nè l'altro sistema poteva andare, e convenisse piuttosto stabilire l'obbligo pel notaio o pel sindaco di mandare le liste e le accettazioni di candidatura alla prefettura. In tale senso è formulato il primo capoverso del mio emendamento.

Col secondo capoverso poi è data facoltà all'elettore o al candidato di farsi fare una copia di queste accettazioni di candidatura e delle liste degli elettori, per presentarle alla Prefettura perchè possano essere vagliate dalla Commissione provinciale.

Questo mio emendamento servirà a togliere qualsiasi equivoco, e ad impedire molti brogli e molte sorprese. Oramai non si fa più discussione nè di scrutinio di lista,

nè di rappresentanza proporzionale, ma tutti cooperiamo col Governo e colla Commissione allo scopo di circondare la legge delle maggiori garanzie perchè la volontà degli elettori sia scrupolosamente tutelata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mazzolani ha un emendamento col quale propone di sopprimere l'ultimo periodo del primo comma di questo articolo.

Ha facoltà di svolgerlo.

**MAZZOLANI.** Ho presentato questo emendamento per ottenere il riconoscimento dell'esattezza delle osservazioni che ha fatto testè l'onorevole Marchesano; associandomi alle quali, ne faccio un'altra che si richiama all'esperienza dei più anziani della Camera, e soprattutto di coloro, che hanno fatto parte della Giunta delle elezioni, ed hanno perciò avuto modo di accertare come le elezioni in molti collegi di Italia di consuetudine si svolgono: di accertare cioè che gli elettori i quali nell'esercizio del loro diritto partecipano alla designazione delle liste, non debbono essere costretti, per esercitare questa facoltà, ad imporsi il fastidio di andarsi a procurare il certificato d'iscrizione nelle liste.

Innanzitutto l'obiezione a cui alludeva l'onorevole presidente del Consiglio mentre parlava l'onorevole Marchesano, della difficoltà cioè del controllo sulla qualità di elettori, di coloro che hanno sottoscritto le liste di presentazione, non regge di fronte a questa considerazione; che l'interesse di vigilare sopra l'esistenza o meno della qualità di elettori in coloro che sottoscrivono le liste è un interesse anzitutto dei candidati e poi degli elettori avversari. E potete star certi che i cittadini, nel momento in cui esercitano il loro diritto elettorale possono dimenticare molti diritti che loro conferisce la legge, ma certo non dimenticano quello di vigilare a che coloro i quali presentano le liste abbiano le qualità volute dalla legge per votare e quindi anche il diritto di presentare le liste.

Pensi la Camera a quello che particolarmente in certi collegi d'Italia è sempre avvenuto.

E dico sempre, perchè le contestazioni che hanno dato luogo a discussioni rumorose nell'assemblea quasi sempre si riferivano alle manovre ostruzionistiche, che in alcuni collegi i sindaci facevano, non mandando agli elettori il certificato d'iscrizione, e impedendo loro l'entrata nella sala e quindi la partecipazione al voto.